



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 dicembre 2015:

LEGGE 22 DICEMBRE 2015 n.189

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E BILANCI PLURIENNALI 2016/2018**

✓
omissis

Art.45
(Marchi e Brevetti)

1. Il comma 3 dell'articolo 94 della Legge 25 maggio 2005 n.79 è modificato come segue:

“3. Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo 93, debbono essere uniti:

- a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui all'articolo 93, comma 1, lettere a), b), c) e j) ovvero copia dei verbali e sentenze di cui all'articolo 93, comma 1, lettere d), e), f), g), osservate le norme della legge sull'imposta di registro e di bollo, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione;
- b) il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta;
- c) il titolo redatto in lingua diversa da quella italiana deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, asseverata e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi. E' facoltà dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ammettere l'asseverazione della traduzione effettuata dinanzi ad autorità italiane;
- d) ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da una certificazione del Registro delle Imprese o di altre autorità competenti, questi atti non soggiacciono all'obbligo della registrazione.”.

2. Gli atti fra vivi che trasferiscono a titolo oneroso, in tutto o in parte, diritti di marchio, brevetto, disegno o modello industriale iscritti nei registri tenuti dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.

/

omissis